



DELIBERA N. 58/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CAGLIARI PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 marzo 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3, parte I e II, dell’11 gennaio 2024, con il quale sono stati convocati per il giorno 25 febbraio 2024 i comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS del 24 gennaio 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”*;



VISTA la nota del 20 febbraio 2024 (prot. n. 0053446) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Cagliari, a seguito della segnalazione del 4 febbraio 2024 a firma del Signor Corrado Sorrentino, nella quale, in relazione alle elezioni regionali in Sardegna, sono state denunciate *“molteplici irregolarità nella campagna elettorale del candidato alla presidenza della Regione Sardegna nonché sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il quale viene meno all'articolo 9 della legge 28 del 22 febbraio 2000 in merito alla disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione. Nella sua pagina istituzionale Facebook denominata “Paolo Truzzu Sindaco” infatti a partire dalla data del 17 gennaio 2024 ad oggi, il candidato ha pubblicato ripetutamente e quotidianamente notizie relative alla sua candidatura alla presidenza regionale sfruttando la propria posizione istituzionale di “sindaco della città di Cagliari” per ottenere più consensi”*, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 5 febbraio 2024 informazioni e chiarimenti al riguardo e preso atto della rimozione del *“termine “sindaco” dal profilo Facebook del candidato Paolo Truzzu”*, ha accertato la presenza di un successivo *“post pubblicato in data 10 febbraio 2024 [...] concernente l'inaugurazione del monumento per le foibe di Sestu [e] di altre foto - invero non postate dal titolare del profilo ma taggate da altri soggetti in data 16 gennaio (e dunque dopo l'inizio della campagna elettorale) [nonché di] ulteriori foto pubblicate in diversi periodi [che ritraggono tutte] il Signor Paolo Truzzu mentre indossa la fascia tricolore, distintiva della carica istituzionale”*. Dopo aver chiesto le controdeduzioni in data 12 febbraio 2024 ed avviato il procedimento, avendo verificato che non esiste alcun collegamento tra la pagina facebook denominata “Paolo Truzzu” e i canali di comunicazione istituzionali del Comune di Cagliari, il Comitato ha proposto l'archiviazione degli atti;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 14 febbraio 2024, con le quali il Sindaco del Comune di Cagliari, Signor Paolo Truzzu, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha rappresentato quanto segue:

1) *il sottoscritto non ha indossato la fascia tricolore in occasione dell'inaugurazione del monumento per le foibe di Sestu;*

2) *le immagini a cui con tutta probabilità [si] fa riferimento, che ritraggono [il sottoscritto] con la fascia tricolore nella medesima giornata del 10 febbraio, si riferiscono, invece, all'incontro istituzionale con il Ministro Lollobrigida, il quale, in occasione della visita a Cagliari, ha voluto anche rendere omaggio alle vittime delle Foibe;*

3) *la presenza [del sottoscritto] all'incontro con il Ministro è qualificabile quale atto doveroso compiuto in assolvimento di una funzione propria dell'Ente per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e dall'altra [...] il mancato utilizzo della fascia tricolore, quale segno distintivo del Sindaco della città ospitante, si sarebbe tradotto in un comportamento non solo inappropriato ma del tutto irrispettoso nei confronti di un rappresentante del Governo;*



4) riguardo invece a possibili e ulteriori foto postate o taggate sul [...] profilo facebook da altri soggetti, si ritiene di poter affermare che nessuna responsabilità può ascriversi [al sottoscritto] per comportamenti o attività compiuti da terze persone;

5) infine, è necessario precisare che le fotografie cui fa riferimento il Sig. Sorrentino, risultanti dallo screenshot del profilo facebook prodotto dal medesimo soggetto a corredo della segnalazione presentata [...] e in modo particolare le uniche due immagini che ritraggono il sottoscritto con la fascia tricolore sono, con tutta probabilità, collegate alla [...] partecipazione al “Dies Natalis di Sant’Efsio” del 15 gennaio, celebrazione che da 367 anni apre i festeggiamenti annuali in onore di Sant’Efsio;

6) nel sottolineare, infatti, che le immagini si riferiscono alla partecipazione [...] alla messa celebrata dall’Arcivescovo nella chiesa di Sant’Efsio, si ritiene necessario evidenziare che la presenza del Sindaco alla suddetta funzione religiosa, con indosso la fascia tricolore distintiva della carica istituzionale, rappresenta anche in questo caso il doveroso adempimento di una funzione indispensabile e propria dell’Ente per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, non foss’altro perché collegata al voto solenne a suo tempo espresso dalla municipalità cittadina, oltre che per l’indiscussa importanza plurisecolare che la Festa di Sant’Efsio riveste per la città di Cagliari. Si precisa che la messa è stata celebrata al termine della processione lungo le vie cittadine alla quale [il sottoscritto] ha partecipato senza indossare la fascia tricolore;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO nel caso di specie che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Sardegna, la quale, in assenza di disposizioni regionali derogatrici, è coincisa con l’11 gennaio 2024 - quarantacinquesimo giorno precedente la data fissata per le consultazioni elettorali, in forza del combinato disposto dell’articolo 3 della legge n. 108/1968 e dell’articolo 18 del D.P.R. 570/1960 - ed è proseguito fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 febbraio 2024);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni

normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 gennaio 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Sardegna comunali del 25 febbraio 2024, fatta eccezione per le foto pubblicate nel periodo precedente all'inizio della campagna elettorale che ne sono escluse;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate nel periodo elettorale, nonché dell'intera documentazione istruttoria ed in particolare del profilo *facebook* del Signor Paolo Truzzu all'indirizzo: https://www.facebook.com/truzzupaolo/?locale=it_IT, dal quale risultano:

- il post del 10 febbraio 2024 con il seguente tenore: *“Questa mattina l'inaugurazione del monumento per le foibe di Sestu e poi stasera a Cagliari, alla presenza del ministro Lollobrigida, la cerimonia per ricordare i martiri delle foibe. Nel Giorno del ricordo commemoriamo il sacrificio dei troppi che hanno perso la vita, barbaramente uccisi per mano del regime comunista di Tito, per la sola colpa di essere italiani. E per troppo tempo colpevolmente dimenticati. Ma per centinaia di esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia la Sardegna ha rappresentato una terra di rinascita, un luogo a cui aggrapparsi per iniziare una nuova vita, pur con la ferma voglia di non dimenticare le proprie origini. Storie di riscatto e di ospitalità che abbiamo rivissuto proprio pochi giorni fa a Fertilia, all'Ecomuseo Egea. Testimonianze che devono essere da monito per le future generazioni, affinché tutto ciò, non accada mai più”*, con la pubblicazione di alcune foto che ritraggono il Signor Paolo Truzzu che interviene con la fascia tricolore alla presenza, tra gli altri, del ministro Francesco Lollobrigida;

- altre foto taggate in data 16 gennaio 2024 da persone diverse dal titolare del profilo, che ritraggono il Sig. Paolo Truzzu mentre indossa la fascia tricolore, distintiva della carica istituzionale;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una *“Pubblica Amministrazione”*, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti



titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che le attività di comunicazione segnalate ed oggetto di accertamento sono state realizzate attraverso l'account personale *facebook* del Signor Paolo Truzzu, candidato Presidente alla Regione Sardegna nelle elezioni del 25 febbraio 2024;

RILEVATO che per le pubblicazioni di foto che ritraggono il Signor Paolo Truzzu con la fascia tricolore e, quindi, nell'espletamento della sua funzione sindacale, postate o taggate da altri soggetti diversi dal titolare del profilo *facebook* in questione, non può ascriversi - come rappresentato dal Comitato regionale competente- "*nessuna responsabilità [...] al titolare del profilo e per l'effetto all'amministrazione interessata*";

CONSIDERATO inoltre che il *post* del 10 febbraio 2024 relativo alla cerimonia di commemorazione dei martiri delle foibe è stato pubblicato in data successiva all'eliminazione dal profilo *facebook* in questione dell'indicazione di Sindaco, rimanendo l'account *facebook* di Paolo Truzzu dedicato alla campagna elettorale-politica, quale candidato Presidente della Regione Sardegna, come si evince dall'immagine riportata nel medesimo profilo, insieme alle liste che lo sostengono;

RILEVATO che relativamente all'attività di comunicazione consistente nella pubblicazione delle foto che ritraggono nel *post* in questione il Signor Paolo Truzzu con la fascia di Sindaco, distintivo della funzione sindacale, non si evincono ulteriori elementi di eventuali commistioni tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico-elettorale, attraverso la verifica di collegamenti diretti tra la pagina *facebook* in questione, che non reca il logo del Comune di Cagliari, e i canali di comunicazione istituzionali dell'Ente;

RITENUTO per l'effetto che dagli accertamenti istruttori svolti dal competente Comitato non risultano elementi precisi e concordanti tali da ricondurre l'attività di comunicazione in questione all'amministrazione comunale di Cagliari;

RITENUTO di condividere, pertanto, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Cagliari e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba